



# Comune di Tiggiano

Provincia di Lecce

\*\*\*

c.a.p. 73030 – Tel.: 0833/531351- 531033 – C.F: 81002430759  
e-mail: info@comune.tiggiano.le.it

*Ufficio Del Sindaco*

## ORDINANZA N. 18 DEL 26-05-2025

**Oggetto:** PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE PRIVATE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

### IL SINDACO

#### **PREMESSO:**

a) che l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

b) che l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

c) che ai bordi delle strade comunali e di quelle vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/ o siepi;

**CONSTATATO** che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

**RILEVATO** che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;

**PRESO ATTO** che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare;

**RISCONTRATO** che su numerose aree di proprietà privata, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente infiammabili;

**CONSIDERATO** che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale così avvenuto negli anni passati, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

**EVIDENZIATO** inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna presente sul territorio comunale;

**CONSIDERATO** inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;



**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

**RITENUTO** opportuno dover emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo provenienti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria della stessa che possano interessare persone, edifici ed infrastrutture varie;

**VALUTATO** ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

**ACCERTATO** che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

**RAVVISATA** la necessità di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta, di prevenire l'innescarsi di possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

**RITENUTI** sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

**VISTE** inoltre le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

**VISTO** gli artt. 29, 30 e 31 del vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi;

**VISTI** gli artt. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

**VISTI** gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art.7 bis e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Codice dell'Ambiente D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. ;

**VISTO** il D. Lgs. N.4 del 16.01.2008 che corregge ed integra il D. Lgs. N. 152/2006 Codice dell'Ambiente D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.

**VISTA** la legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni;

## **ORDINA**

- 1) Tutti i proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale e quelli delle aree agricole incolte poste nel raggio di 500 metri dalle abitazioni devono provvedere, **entro il termine perentorio del 15 Giugno di ogni anno**, alla pulizia straordinaria delle aree stesse ed al taglio delle erbacce cresciute. Dette aree devono poi essere tenute costantemente pulite. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio dei lavori e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, salva comunque l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 689/1981;
- 2) Tutti i proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti con le pubbliche strade devono tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade suddette, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Per gli inadempienti, oltre alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00 (art. 29 C.d.S.);



- 3) Chiunque proceda ad aratura o comunque lavori, con o senza macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici ecc.) terreni confinanti con le strade comunali e rurali, è tenuto ad osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta tale striscia di terreno al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali.
- 4) Per il mancato rispetto della disposizione di cui al punto 3) è prevista, in caso di franamenti o scoscendimenti del terreno, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile (art. 31 C.d.S.);

Gli agenti di Polizia Locale e gli altri Agenti di Forza Pubblica, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi degli Artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge n. 241 del 07.08.1990 avverte:

- Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo di Lecce oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

### **DISPONE**

Che alla presente ordinanza sia data massima diffusione a mezzo di affissione pubblica, compreso l'albo pretorio comunale, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale, non potendosi procedere alla notifica ad personam.

La presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti e opportuna conoscenza, alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Corsano.

Tiggiano, 26/05/2025



**IL SINDACO**

**Dott. Giacomo CAZZATO**